TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 09 NOVEMBRE 2021

Riunione del giorno 03 novembre 2021

08.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Sig.ra Sabrina CUTRI'**

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
Collegio composto da:
Avv. Massimo Rosi - Presidente
Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
Avv. Tullio Cristaudo – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Cutrì Sabrina la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74, 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato, in Basiglio (MI) in data 06.03.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Andrea Gentile nonché l'incolpata.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare nonché la recidiva, chiedeva la sanzione della sospensione per mesi quattro. L'incolpata, dopo aver contestato imprecisioni sulle date riportate in

discussione dalla procura, confermava la partecipazione al torneo per quanto contenuto nel capo di incolpazione.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte in Basiglio (MI) in data 06.03.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata alla Cutrì Sabrina è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Da un esame della scheda di tesseramento, risulta però che l'atleta per il periodo oggetto di contestazione non era tesserata; in questa fattispecie la posizione dell'incolpata si differenzia dalle altre stante l'età anagrafica della stessa ed il tempo della cancellazione del tesseramento che non permette di far rientrare nella tipologia con aspettativa di tesseramento.

Per tale motivo l'incolpata non può essere soggetta a sanzione.

PQM

delibera il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Cutrì Sabrina.

Roma, 8 Novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 novembre 2021